

TRIBUNALE DI BARI

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

AI SENSI DEGLI ARTT. 66 e 67 D. Lgs n. 14/2019

(Codice della Crisi d'Impresa – C.C.I.I.)

INDICE

1.	Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.....	Pag. 3
2.	In ordine alla procedura di sovraindebitamento familiare ex art. 66 D.Lgs 14/2019.....	Pag. 4
3.	Esposizione debitoria familiare.....	Pag. 4
4.	Ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale.....	Pag. 9
4.1.	Situazione patrimoniale attuale.....	Pag. 9
4.2.	Situazione patrimoniale storica.....	Pag.10
4.3.	Dati reddituali anno 2021 e reddito netto mensile.....	Pag.12
4.4.	Spese medie mensili per il sostentamento familiare e calcolo del reddito al netto delle spese.....	Pag.13
4.5.	Rapporto rata reddito e merito creditizio.....	Pag.14
5.	Le cause del sovraindebitamento.....	Pag.16
6.	In ordine alla proposta del piano di ristrutturazione dei debiti.....	Pag.18
7.	Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.....	Pag.22
8.	Conclusioni.....	Pag.24

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

Per i coniugi Sig.ri MASTRANGELO ALESSANDRA (C.F. MATLSN70M54A662F) nata a Bari (BA) il 14 agosto 1970 e QUARTO GIOVANNI IVAN (C.F. QRTGNN61M08D643C), nato a Foggia (FG) l'8 agosto 1961, sposati il 09.09.2016 in regime di comunione legale dei beni (cfr. all. 1), entrambi residenti in Via Padre Pio da Pietrelcina n. 15 – 70120 Bitritto (BA) ed elettivamente domiciliati alla via Marchese di Montrone n. 57 presso lo studio del dott. Riccardo Sgaramella (studio.sgaramella@pec.it) che li rappresenta e difende;

PREMESSO CHE

1. i ricorrenti, coniugi conviventi, sono debitori civili non fallibili in condizione di sovraindebitamento ex art. 2 lett. c) D.Lgs n. 14/2019 e per gli stessi non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 69 del D.Lgs n. 14/2019;
2. gli stessi intendono avvalersi della procedura familiare ex art. 66 D.Lgs 14/2019 mediante la predisposizione di una proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 del D.Lgs 14/2019, data l'origine comune del proprio sovraindebitamento;
3. pertanto, a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile e la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, a mezzo dello scrivente, i sigg.ri Mastrangelo Alessandra e Quarto Giovanni hanno depositato, in data 01.04.2022, domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bari (all. 1), il quale, valutata la completezza della domanda presentata in data 01.04.2022 (prot. n. 23079), in data 12.04.2022 ha nominato la dott.ssa Lucia De Cosmo in qualità di Gestore della crisi (all. 2);
4. i ricorrenti, con il proprio difensore, nel corso del primo incontro con il nominato Gestore svoltosi in data 20.04.2022, hanno rappresentato e documentato la propria situazione familiare e patrimoniale, le ragioni del loro sovraindebitamento, le partite attive e passive in essere;

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

5. i debitori presentano una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone, il cui totale accertato è pari a € **277.636,02** (al netto di interessi a scadere e spese accessorie) a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € **8.129,28**, per un totale complessivo pari ad € **285.765,30**.

Nella fattispecie:

1. Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 66 e 67 D.Lgs n. 14/2019 e successive modifiche per le seguenti ragioni:

- a) sono persone fisiche non esercenti professioni o attività d'impresa, che versano in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) del citato decreto;
- b) non sono assoggettabili a procedure concorsuali vigenti diverse da quelle regolate dal Titolo IV Capo II di cui al D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14;
- c) non hanno mai fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012 (piano del consumatore);
- d) non hanno subito protesti né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni;
- e) non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione;
- f) non hanno subito per cause loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore;
- g) la situazione di sovraindebitamento non è stata determinata con colpa grave, malafede o frode, da parte dei debitori;
- h) versano nella condizione prevista dall'art. 66 D.Lgs 14/2019, a mente del quale *“I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*, norma in base alla quale il legislatore ha reso possibile la proposizione di un'unica domanda da parte dei coniugi conviventi al fine di risanare globalmente i debiti sorti, come nel caso di specie, esclusivamente per esigenze familiari.

2. In ordine alla procedura di sovraindebitamento familiare ex art. 66 D.Lgs 14/2019

Il nuovo Codice della Crisi prevede all'art. 66 la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento al fine di risanare, complessivamente, i debiti sorti per le esigenze familiari e che coinvolgono beni e risorse per larga parte in comproprietà.

La legge consente pertanto ai familiari di poter accertare lo stato di sovraindebitamento al fine di convogliare in un'unica procedura la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti, tenendo in considerazione tanto la comune origine del reddito, quanto le spese comuni per far fronte ai bisogni familiari.

Non meno importante è l'agevolazione che per i creditori rappresenta la possibilità di considerare il nucleo familiare nel suo insieme, quale centro unico di interessi, tanto nel contribuire quanto nell'impegnarsi per spese comuni in modo da far rientrare gli istanti a pieno titolo nella nozione di consumatore ex art. 2 co.1 lett e) del C.C.I.I.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene oltremodo conveniente presentare una proposta di accordo di ristrutturazione unica per il nucleo familiare - seppur tenendo distinte le masse attive e quelle passive - considerando un unico centro di interesse.

Appare quindi ragionevole considerare che le ragioni degli istanti siano mosse dalla medesima esigenza di sostenere il nucleo familiare, come d'altronde più volte ribadito altresì dalla giurisprudenza di merito.

3. Esposizione debitoria familiare

Si rileva che all'esito delle verifiche condotte, il passivo comprensivo dei costi della presente procedura, risulta composto come di seguito elencato:

1. In data 29 giugno 2017 l'Istituto di credito Banca Popolare di Milano ha concesso un prestito personale pari ad € 21.006,46 in favore del sig. Quarto Giovanni Ivan da corrispondersi in 120 rate mensili ciascuna dell'importo di € **241,00**. Ad oggi risulta un debito residuo pari ad € 15.675,00 (all. 3);

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

2. In data 22 marzo 2018 l'Istituto di credito Che Banca! S.p.A., ha concesso un mutuo ipotecario del valore di € 163.000,00 ai coniugi per l'acquisto dell'immobile sito in Bitritto (BA), adibito come prima casa e attualmente come residenza familiare. Il piano di ammortamento del mutuo, a carico di entrambi, prevede la corresponsione del pagamento di 300 rate mensili ciascuna dell'importo di € **764,00**. Ad oggi risulta un debito residuo pari ad € 144.992,00 (all. 4). Occorre precisare che il mutuo in oggetto non sarà considerato nelle previsioni di stralcio del presente piano poiché non sarebbe in linea con il pieno soddisfacimento del principio dell'alternativa liquidatoria rubricato all'art. 70 comma 9 del D.Lgs 14/2019, in base al quale la proposta indicata nel piano deve essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria; ebbene, nel caso di specie, il valore di mercato dell'immobile, sul quale è stata accesa l'ipoteca di primo grado, è superiore -seppur di poco- al suddetto debito residuo;
3. In data 18 luglio 2019 la Compass Banca SpA ha concesso un fido di € 5.000,00 in favore della sig.ra Mastrangelo mediante l'utilizzo di una carta di credito revolving n. 32171487473. Ad oggi risulta un debito residuo dell'importo pari ad € 5.088,04 (all. 5);
4. In data 06 settembre 2019 la Compass Banca SpA ha concesso un prestito al consumo per l'acquisto di un materasso ortopedico del valore complessivo di € 2.423,63 (al lordo di interessi e spese) in favore della sig.ra Mastrangelo da restituirsi in 60 rate mensili dal valore di € **38,00**. Ad oggi risulta un debito residuo dell'importo pari ad € 1.248,00 (all. 6);
5. Con contratto del 12 settembre 2019 n. 351295 (all. 7) la sig.ra Mastrangelo ha stipulato con la società finanziaria Pitagora S.p.A. un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio del valore di € 35.160,00 (al lordo di interessi e spese) che la medesima si è impegnata a restituire attraverso il pagamento di n. 120 quote pari ad € **293,00**. In virtù del citato contratto è stato tuttavia corrisposta alla sig.ra Mastrangelo la somma netta di - soli - € 5.771,42 in quanto sono stati scomputati, dal valore complessivo del finanziamento, ben € 17.701,2 al fine di estinguere un precedente finanziamento con cessione del quinto dello stipendio contratto con la stessa Pitagora nel mese di ottobre del

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

2015 (finanziamento n. 258838) (all. 8). Pertanto, la sig.ra Mastrangelo risulta ad oggi debitrice nei confronti della Pitagora della somma di € 25.784,00, come da piano di ammortamento allegato;

6. In data 31 marzo 2021 l'istituto di credito IBL ha concesso un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio (L. 180/50) in favore del sig. Quarto Giovanni Ivan pari ad € 23.520,00 (al lordo di interessi e spese) da corrisondersi in 84 rate mensili ciascuna dell'importo di € **280,00**. Il suddetto finanziamento, come si evince dal prospetto di sintesi allegato al contratto n. 546174 (all. 9), ha avuto il principale scopo di estinguere un precedente finanziamento stipulato con la stessa IBL per un valore residuo, alla data del 31 marzo 2021, di € 5.660,53. Pertanto, al netto di tale somma, l'importo erogato è stato pari a -soli- € 8.790,00. Ad oggi il debito residuo ammonta ad € 21.000,00;
7. In data 22 settembre 2021 la IBL Banca ha concesso alla sig.ra Mastrangelo un mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento del valore complessivo di € 35.400,00 rimborsabile in n. 120 rate mensili dell'importo di € **295,00** come si evince dal contratto n. P168994 (all. 10). Le rate sono state regolarmente corrisposte e ad oggi la sig.ra, come si evince dal piano di ammortamento, risulta debitrice di € **33.925,00**. Il predetto finanziamento ha estinto un precedente finanziamento con delega di pagamento stipulato con la finanziaria Pitagora Spa nel febbraio 2016 (ctr. n. 263804) (all. 11) per un valore residuo di € 13.619,84; pertanto, il netto erogato dalla IBL Banca è stato di soli € **13.254,72** dato dalla differenza tra il capitale netto mutuato dalla IBL pari ad € 26.874,56 e il valore residuo estinto in favore della Pitagora di € 13.619,84;
8. In data 21 febbraio 2022, la Compass Banca SpA ha erogato un finanziamento in favore della sig.ra Mastrangelo pari ad € 20.000,00 rimborsabile in 119 rate mensili da € **244,02** oltre la prima rata di € 261,02. Ad oggi, il debito residuo ammonta ad € 29.157,49 (all. 12);
9. In data 14 settembre 2022, la società di recupero crediti Selecta Digital S.p.A. ha richiesto per conto della Vodafone Italia Spa il pagamento della somma di €

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

766,49 comprensiva di interessi e spese, relativa alle fatture n. AO07522415 del 18.05.2022 e n. AO11433528 del 18.07.2022 (all. 13);

10. L'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Bari, vanta un credito residuo di € **5.945,28** per le spese della presente procedura (all. 14);
11. Il Dott. Riccardo Sgaramella, in qualità di *advisor* della procedura incaricato dagli istanti in forza di un mandato professionale stipulato in data 11.05.2022, vanta un credito residuo di € **2.184,00** (all. 15).

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle posizioni debitorie pendenti, con l'indicazione, per i finanziamenti a rimborso rateale, della rata mensile.

Creditore	Tipologia posizione debitoria	Data sottoscrizione	Valore originario €	Importo rata €	Durata	Debito residuo €
Banca Popolare di Milano	prestito personale	29/06/2017	21.006,46	241	10 anni	15.675,00
Che Banca! S.p.A.	mutuo ipotecario	22/03/2018	163.000,00	764	25 anni	144.992,00
Compass Banca S.p.A.	carta di credito	18/07/2019	5.000,00	-	-	5.088,04
Compass Banca S.p.A.	prestito al consumo	06/09/2019	2.423,63	38	5 anni	1.248,00
Pitagora S.p.A.	cessione del quinto	12/09/2019	35.160,00	293	10 anni	25.784,00
IBL Banca	cessione del quinto	31/03/2021	23.520,00	280	7 anni	21.000,00
IBL Banca	delegazione di pagamento	22/09/2021	35.400,00	295	10 anni	33.925,00
Compass Banca S.p.A.	prestito personale	21/02/2022	20.000,00	244	10 anni	29.157,49
Vodafone Italia S.p.A.	fatture telefonia	n.d.	766,49	-	-	766,49
O.C.C. Camera di Commercio Bari	spese di procedura	13/04/2022	6.605,86	-	-	5.945,28
Dott. Riccardo Sgaramella	compenso <i>advisor</i> della procedura	11/05/2022	3.640,00	-	-	2.184,00
Totale			316.522,44	2.155,00		285.765,30

Sulla base della graduazione dei rispettivi crediti, le attuali posizioni debitorie si suddividono nel modo seguente:

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

Crediti in prededuzione (art. 6 D.Lgs. n° 83/2022)

Si apportano in prededuzione il saldo delle competenze professionali dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate in complessivi € 6.605,86 in virtù delle tariffe adottate dall'Organismo e accettate dagli istanti, dedotto l'acconto già corrisposto pari a € 660,58.

Crediti privilegiati ipotecari (art. 2821 c.c.)

L'unico credito privilegiato e assistito dalla garanzia ipotecaria è il mutuo sottoscritto dagli istanti con l'Istituto di credito Che Banca! S.p.A. del valore di € 163.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in Bitritto (BA), dove risiede il nucleo familiare. Tale posizione debitoria, come si vedrà meglio nel paragrafo n. 6, non sarà oggetto di stralcio, neppure parziale, in quanto non sussistono i requisiti di legge per poter offrire una proposta più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria. Pertanto, la rata mensile pari ad € 764,00 continuerà ad essere corrisposta, come sinora fatto, per tutto il periodo di ammortamento concordato tra le parti, ovvero sino all'ultima rata fissata in data 01.04.2043.

Crediti privilegiati (art. 2751 bis n. 2 c.c.)

Vi fanno parte le competenze professionali di spettanza dello scrivente dott. Riccardo Sgaramella, quantificate in € 2.184,00 e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva dell'attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di assistenza con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da mandato professionale accettato e sottoscritto dai ricorrenti in data 11.05.2022.

Crediti chirografari (art. 2741 c.c.)

In questa categoria sono annoverate tutte le altre posizioni debitorie non garantite né da ipoteca né da altre garanzie reali, che saranno oggetto di una parziale decurtazione come meglio si vedrà nel successivo paragrafo n. 6.

4. Ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale

4.1 Situazione patrimoniale attuale

Con riferimento alla situazione patrimoniale, si specifica che l'immobile di residenza dei coniugi, nonché sede del nucleo familiare, è di loro proprietà per 1/2 ciascuno, come si attesta dalla visura catastale qui allegata (all. 16). Su di esso grava l'ipoteca di primo grado concessa in garanzia del mutuo contratto con l'Istituto di credito Che Banca! S.p.a. in data 22 marzo 2018.

L'acquisto del suddetto immobile ha permesso agli istanti, non solo di svincolarsi dall'onere del pagamento di un fitto pari ad € 500,00 corrisposto regolarmente per oltre 10 anni, ma anche di realizzare un investimento immobiliare a beneficio dell'intera famiglia nonché delle rispettive figlie, future beneficiarie.

La sig.ra Mastrangelo detiene inoltre congiuntamente con la sorella, la proprietà di 1/2 di un immobile sito in Molfetta, alla via Pier Luigi da Palestrina n. 1, come si evince da visura catastale (all. 17), ereditato dai defunti genitori con atti di successione del 28.03.2018 e del 09.05.2018. Il suddetto immobile è stato concesso in locazione alla sorella, la quale vi risiede stabilmente con la propria famiglia dal 1° settembre 2021 dietro pagamento di un canone mensile di locazione di € 200,00 che confluirà nel calcolo dei redditi familiari di cui al prossimo paragrafo n. 4.3 (all. 18).

Appare altresì doveroso precisare che, dato il modesto valore di mercato dell'immobile in considerazione dello stato vetusto in cui versa l'appartamento nonché l'obiettiva difficoltà della vendita per via della comproprietà con la sorella, tale bene non è stato annoverato nella massa attiva da assoggettare alla proposta per il soddisfacimento dei creditori.

Riguardo ai beni mobili, i coniugi sono in possesso di due autovetture necessarie per il raggiungimento del proprio posto di lavoro, entrambe intestate alla sig.ra Mastrangelo. Nello specifico, una vettura di marca "Opel Crossland X" del 2018, targata FT400BE, del valore commerciale di circa € 13.000,00, la seconda di marca "Mitsubishi Space star" del 2015, targata FB100GK, del valore commerciale di circa €

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

3.000,00 (all. 19). Tali autovetture, in considerazione del loro valore commerciale e della necessità di un loro utilizzo quotidiano da parte degli istanti, non saranno oggetto della proposta contenuta nel presente piano.

Per dovere di completezza, si riporta che la sig.ra Mastrangelo risulta proprietaria di 1/58 del terreno agricolo sito nel comune di Molfetta, identificato nel catasto terreni al fg. n. 9, part. 2171/2172, qualità “seminativo”, con reddito agrario pari ad € 2,36. Come è facilmente desumibile, la suddetta proprietà agricola è totalmente priva di valore economico e pertanto non è oggetto di valutazione ai fini del presente piano (all. 18).

Infine, si segnala che gli istanti dispongono di un solo conto corrente a loro cointestato, acceso in data 03.03.2018 presso la filiale di Che Banca! Spa di Bari in viale della Repubblica n. 100, il cui saldo al 30.09.2022 ammonta ad € **1.541,53** (all. 20)

4.2 Situazione patrimoniale storica

In data 26 gennaio 1999 il sig. Quarto ha acquistato con la precedente moglie, una unità immobiliare che, in sede di separazione avvenuta nel 2004, è stata assegnata interamente all'ex coniuge a titolo di compensazione, a fronte della rinuncia da parte di quest'ultima di ulteriori pretese alla luce della posizione lavorativa ricoperta dalla sig.ra in grado di garantirle indipendenza economica (all. 21).

Inoltre, in sede di separazione, con decreto di omologazione emesso da Tribunale ordinario di Bari con R.G. spec. n. 11649/2004, depositato in data 17 novembre 2004 (all. 20), veniva stabilito, tra l'altro, l'affidamento congiunto della figlia, minorenni alla data dei fatti, nonché il pagamento da parte del Sig. Quarto di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 150,00, rivalutato poi ad € 200,00 con l'accordo di divorzio, nonché del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia. La somma di € 200,00 è stata poi oggetto di rivalutazione annuale, in conformità degli indici ISTAT ed attualmente ammonta ad € 217,00. Mette conto precisare che il Sig. Quarto ha sempre puntualmente corrisposto il suddetto assegno in favore della figlia, come si evince dagli estratti conto

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

allegati, oltre a tutte le spese di natura straordinaria che di volta in volta si sono rese necessarie (es. spese istruzione, spese mediche, attività sportive ed extrascolastiche).

Sempre sulla base del medesimo accordo, il Sig. Quarto il 13 aprile 2010, a mezzo atto notarile (all. 22) trasferiva alla figlia, a titolo gratuito, la nuda proprietà dell'immobile sito in Rodi Garganico (FG) presso la località Belvedere riportato in catasto al Fg. 7 part. 824 sub 16 cat. A/3, facente parte del complesso edilizio "condominio Panorama", originariamente pervenuto al sig. Quarto in virtù di acquisto con atto notarile in data 27 maggio 1994. Relativamente a tale proprietà, si specifica che trattasi di una casa di piccole dimensioni per uso prettamente estivo, che tuttavia necessita di opere di ristrutturazione e di ammodernamento. In ragione di ciò, la proprietà non è stata mai locata dal sig. Quarto, beneficiario del solo diritto di usufrutto, bensì lasciata esclusivamente a disposizione della figlia e dell'ex coniuge, pur affrontando regolarmente le spese all'uopo necessarie al mantenimento dell'immobile, ovvero le spese condominiali e le imposte comunali (Imu e Tari).

Si fa presente che, in data 31.10.2019, il sig. Quarto ha beneficiato della vendita di un immobile appartenuto al defunto padre del Sig. Quarto, dalla quale ha ricavato insieme al fratello coerede la somma di € 65.000,00 (all. 23). Tale somma, ridotta a meno di € 60.002 al netto delle spese notarili pari ad € 1.800,00, delle spese di agenzia per l'intermediazione di € 610,00 e per i diritti comunali ai fini della pratica per il cambio di destinazione d'uso necessaria per la vendita dell'immobile, pari a € 2.587,40 (all. 24), è stata poi in gran parte utilizzata per estinguere anticipatamente alcuni finanziamenti e spese di condominio, in particolare:

- finanziamento acceso con la Findomestic Banca Spa (ctr. n. 20171656786212) per un valore di estinzione pari € 19.000,00 corrisposto a mezzo bonifico bancario in data 13.11.2019 (all. 25);
- estinzione della carta revolving (n. 41636539687072) concessa dalla Compass per un valore di estinzione di € 1.074,30 corrisposto a mezzo bonifico bancario in data 01.04.2021 (all. 26);
- pagamento delle spese condominiali dell'immobile di Bitritto "Parco Eliana" per € 4.347,52 corrisposte a mezzo n. 2 bonifici bancari in data 02.04.2021 (€ 2.868,80) e in data 06.12.2021 (€ 1.478,72) (all. 27);

- finanziamento concesso dalla “Opel Financial Service” per l’acquisto dell’attuale autovettura di proprietà per un valore di estinzione di € 9.951,96 corrisposto a mezzo bonifico bancario in data 25.02.2022 (all. 28);

Pertanto, al netto dell’estinzione dei predetti finanziamenti e spese residuava una somma disponibile di soli circa € 25.600,00, con la quale i coniugi sono riusciti sino ad ora a far fronte alle spese famigliari e soprattutto alle ingenti rate derivanti dai vari finanziamenti.

Ebbene, lo stato di crisi si è tramutato in stato insolvenza con l’esaurirsi della disponibilità di tale somma.

4.3 Dati reddituali anno 2021 e reddito netto mensile

Entrambi i coniugi sono assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Sig. Quarto Giovanni risulta impiegato dal 01.07.2001 presso il “Consorzio Servizi Avanzati delle Camere di Commercio di Puglia e Basilicata” in qualità di impiegato amministrativo e nell’anno 2021, ha percepito un reddito, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, di circa € 17.500, con una retribuzione netta mensile di circa € **1.462** rapportata su dodici mensilità (all. 29).

La Sig.ra Mastrangelo, anche lei lavoratrice dipendente, ricopre dal 16.10.2014 il ruolo di collaboratore professionale sanitario presso l’“A.O.U. Consorziale del Policlinico di Bari” e nell’anno 2021, ha percepito un reddito, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, di circa € 22.500, con una retribuzione netta mensile di circa € **1.840** rapportata su dodici mensilità (all. 30).

Ai fini della determinazione del reddito complessivo famigliare, occorre considerare, a far data dall’1.09.2021, il fitto che la sig.ra Mastrangelo percepisce mensilmente dalla sorella che, al netto dell’imposta sostitutiva della cedolare secca pari al 21%, risulta essere pari a € **158** al mese per 12 mensilità.

Pertanto, complessivamente si può affermare che l’attuale reddito netto mensile percepito dal nucleo famigliare ammonta ad € **3.460** così calcolato:

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

Dati reddituali personali	Anno 2021
Reddito netto mensile Sig. Quarto	€ 1.462
Reddito netto mensile Sig.ra Mastrangelo	€ 1.840
Fitto attivo Sig.ra Mastrangelo	€ 158
Totale reddito mensile familiare	€ 3.460

Appare evidente, pertanto, che la principale fonte di reddito della famiglia è rappresentata dai redditi da lavoro dipendente.

4.4 Spese medie mensili per il sostentamento familiare e calcolo del reddito al netto delle spese

Di seguito viene illustrato un prospetto in forma tabellare con tutte le spese medie sostenute nell'anno 2021, strettamente necessarie al sostentamento dignitoso degli istanti, rapportate su base mensile:

Spese personali	€ Media mensile (anno 2021)
Spese alimentari	700
Abbigliamento e calzature	50
Spese condominiali	100
Utenze domestiche	320
Spese auto e trasporti	280
Internet e Telefonia	60
Servizi sanitari	200
Mobili, articoli e servizi per la casa	100
Totale spese mensili	1.810

Si evidenzia come l'ammontare delle spese quantificate in € **1.810** risulti in linea rispetto al dato fornito dall'Istat relativamente alla spesa media mensile 2021 di un nucleo familiare senza figli residente nella regione Puglia, che è pari ad € 1.807,67 (fonte: www.istat.it).

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

Alla luce di quanto appena esposto, è facilmente determinabile la quota di reddito al netto delle spese mensili che i coniugi possono destinare al pagamento delle rate dei finanziamenti contratti che ammonta ad € **1.433** così calcolata:

Reddito mensile netto	€ 3.460
Spese mensili necessarie	€ -1.810
Assegno di mantenimento figlia	€ -217
Totale reddito disponibile	€ 1.433

4.5 Rapporto rata reddito e merito creditizio

Sulla base della ricognizione sopra esposta della complessiva esposizione debitoria degli istanti, l'incidenza delle rate mensili dei debiti contratti sul reddito totale mensile familiare si attesta ad un valore pari al **62,28%**, ben oltre il limite del 30% raccomandato da Banca d'Italia quale indicatore per misurare la sostenibilità finanziaria dei debiti dei consumatori:

$$\text{€ 2.155 (rata mensile debiti attuali) / € 3.460 (totale reddito mensile) = } \\ \text{62,28\%}$$

Appare quindi evidente come ad oggi gli istanti risultino sovraindebitati per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale, con conseguente oggettiva impossibilità di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate.

Invero, il rapporto rata/reddito si è attestato su un valore superiore al 50% già in sede di erogazione del finanziamento contratto in data 22.03.2018 con Che Banca! S.p.A. come riportato nella seguente tabella.

N.	Creditore	Data sottoscrizione	Valore originario €	Importo singola rata €	Importo cumulativo rate €	Rapporto rata/reddito (%)*
1	Pitagora S.p.A.	01/10/2015	35.040,00	292	292	8,84
2	Pitagora S.p.A.	01/02/2016	34.920,00	291	583	17,66
3	IBL Banca	01/07/2016	n.d.	101	684	20,71
4	Banca Popolare di Milano	29/06/2017	21.006,46	241	925	28,01
5	Che Banca! S.p.A.	22/03/2018	163.000,00	764	1.689	51,15

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

6	Compass Banca S.p.A.	06/09/2019	2.423,63	38	1.727	52,30
7	Pitagora S.p.A.	12/09/2019	35.160,00	293	1.728**	52,33
8	IBL Banca	31/03/2021	23.520,00	280	1.907***	57,75
9	IBL Banca	22/09/2021	35.400,00	295	1.911****	55,23
10	Compass Banca S.p.A.	21/02/2022	20.000,00	244	2.155	62,28
			300.510,09	2.155,00		62,28

* Il rapporto rata/reddito è stato calcolato considerando un reddito medio mensile di € 3.302 sino al 31.08.2021 e di € 3.460 a partire dall'1.09.2021, comprensivo del fitto percepito dalla sig.ra Mastrangelo. Ai fini di tale analisi, non è stato considerato l'assegno mensile di 217 euro corrisposto in favore della figlia a titolo di mantenimento.

** l'importo cumulativo di € 1.728 è stato calcolato sottraendo la rata di € 292 relativa al finanziamento Pitagora S.p.A. (n. 1) estinto anticipatamente in data 12/9/2019 con il finanziamento n. 7.

*** l'importo cumulativo di € 1.907 è stato calcolato sottraendo la rata di € 101 relativa al finanziamento IBL Banca (n. 3) estinto anticipatamente in data 31/03/2021 con il finanziamento n. 8.

**** l'importo cumulativo di € 1.911 è stato calcolato sottraendo la rata di € 291 relativa al finanziamento Pitagora S.p.A. (n. 2) estinto anticipatamente in data 22/09/2021 con il finanziamento n. 9.

In merito a tale aspetto, si rammenta che l'art. 124 bis del TUB prevede l'obbligo per il finanziatore di valutare attentamente, prima della conclusione del contratto di credito, il "merito creditizio", ovvero la capacità del richiedente di provvedere alla restituzione dei crediti, "sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Pertanto, l'ente finanziatore ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Peraltro, tale obbligo in capo agli enti finanziatori sussiste anche relativamente alle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto, ove la particolare modalità di rimborso di tali finanziamenti non deve "escludere la necessità che i finanziatori adempiano agli obblighi di valutazione del merito di credito dei clienti, tenendo conto della complessiva situazione economica-finanziaria del debitore, non essendo sufficiente la valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro" (si veda la comunicazione del 12 gennaio 2022 di Banca d'Italia avente ad oggetto "Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione. Profili di rischio e linee di vigilanza") (all. 31).

In quest'ottica, che mira a valorizzare il comportamento diligente del creditore, si pone anche l'art. 68 comma 3 del D.Lgs. n. 14/2019, il quale prevede che il soggetto finanziatore "ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito

creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”.

Ed ancora, l'art. 69 comma 2 dello stesso decreto, secondo cui *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*, rappresenta un chiaro indirizzo ai fini della valutazione posta a carico dell'Organismo, nel momento in cui si trova a dover valutare in che misura l'inadempimento del debitore possa essere ascritto ad una sua carente accortezza, quanto piuttosto al comportamento colposo dell'Istituto erogante del credito nella preventiva valutazione del merito creditizio. Tanto più che oggi, ai fini del positivo giudizio sulla meritevolezza, non ha alcuna valenza la colpa semplice, bensì la colpa grave del debitore nella formazione dell'indebitamento.

In tal senso, l'art. 69 comma 1 del richiamato decreto esclude l'accesso al piano del consumatore quando il debitore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

In questo senso, si vedano anche le pronunce del Tribunale di Rimini e di Napoli Nord (III sezione civile), ove si legge *“l'art. 124 Tub, prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante”*.

5. Le cause del sovraindebitamento

Nel caso in esame, la condizione di sovraindebitamento degli istanti si è verificata a partire dal 2018 con l'accensione del mutuo ipotecario che, con una rata mensile di 764 euro, ha aggravato notevolmente il peso delle rate dei finanziamenti sul bilancio familiare degli istanti, come già rappresentato nel paragrafo precedente. Tale

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

condizione ha portato i coniugi a fare ricorso a ripetute richieste di ulteriori finanziamenti, per far fronte alle spese famigliari e al pagamento delle rate in essere.

Peraltro, le operazioni di finanziamento con Pitagora S.p.A e IBL Banca successive al 2019, consolidando altre singole posizioni debitorie accese in precedenza con le stesse finanziarie (cessioni del quinto e delegazioni di pagamento estinte anticipatamente dopo soli 4/5 anni), hanno generato una esigua liquidità rispetto al fabbisogno dei richiedenti.

Con riferimento alle spese famigliari, preme evidenziare come le stesse siano ascrivibili non solo alle sole esigenze dei coniugi istanti, ma anche al supporto economico che gli stessi prestano, in caso di necessità, nei confronti delle rispettive figlie che si trovano in una condizione di difficoltà economica. In merito a tale aspetto, mette conto precisare come tali aiuti economici non siano stati inclusi nell'ambito delle spese famigliari, ai fini del presente piano.

Tra le spese sostenute dagli istanti, si annoverano quelle relative alle condizioni di salute, quali ad esempio l'acquisto avvenuto nel 2019 di un materasso ortopedico dietro prescrizione medica, finanziato con il prestito al consumo della Compass (si veda il punto 4 del paragrafo 3. Esposizione debitoria famigliare) e l'intervento odontoiatrico sostenuto dalla Sig.ra Mastrangelo nell'anno 2021 per un costo complessivo di € 5.312 finanziato dai debiti accesi nel corso del medesimo anno (all. 32).

In ordine a tale ultima spesa, preme evidenziare come i coniugi, consapevoli dello stato di difficoltà finanziaria in cui versavano, abbiano deciso di effettuare l'intervento dentale in Albania al fine di sostenere un costo nettamente inferiore rispetto a quello che era stato loro preventivato in Italia, a conferma della diligenza adottata dagli stessi nell'assunzione delle obbligazioni (ex art. 68 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 14/2019).

Ciò posto, dalla ricostruzione debitoria all'uopo svolta si evince come la debitoria complessiva dei coniugi istanti sia composta unicamente da debiti di natura finanziaria; dalla documentazione esaminata non risultano infatti debiti di altra natura, quali debiti verso il condominio, debiti di natura tributaria, previdenziale, debiti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, etc.

Orbene, tale circostanza unitamente alla stabilità economica, seppur modesta, degli istanti, ha portato le banche e gli istituti di credito a presumere nel tempo la solvibilità dei coniugi, anche quando l'accumularsi delle rate iniziava a compromettere la sostenibilità dei debiti rispetto alle capacità reddituali degli stessi.

Pertanto, nel caso in esame, un ruolo fondamentale nel determinare la condizione di sovraindebitamento degli istanti, è stato ricoperto dagli stessi enti finanziatori che hanno continuato a valutare positivamente il merito creditizio degli stessi, anche in presenza di elementi sintomatici dello stato di difficoltà degli affidati.

Difatti, nel momento in cui le parti hanno richiesto finanziamenti al fine di estinguere precedenti posizioni debitorie ovvero di pagare le rate di altri debiti contratti, già sostavano in uno stato di crisi dal quale era prevedibile l'instaurarsi dello stato di insolvenza.

In ragione di quanto rappresentato, appare evidente l'esistenza di un principio di affidamento incolpevole da parte degli istanti circa la valutazione del proprio merito creditizio condotta dagli intermediari del credito, tale da escludere la previsione di "colpa grave" statuita dall'art. 69 del D. Lgs. 14/2019.

6. In ordine alla proposta del piano di ristrutturazione dei debiti

I ricorrenti, al fine di evitare l'ulteriore aggravarsi dell'attuale e insostenibile condizione di sovraindebitamento - come dimostrato - nonché assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito in misura proporzionale alle proprie capacità reddituali e comunque non inferiore a quella ottenibile dall'alternativa liquidatoria, di cui si dirà più avanti, intendono avvalersi della procedura del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e seguenti del D. Lgs. 14/2019.

In particolare, la proposta formulata prevede il pagamento di tutti i finanziamenti e i debiti in essere in misura pari al:

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

- **100% dei crediti prededucibili;**
- **100% dei crediti in privilegio;**
- **100% del mutuo ipotecario secondo le scadenze convenute nel contratto stipulato con Che Banca! S.p.A. come previsto dall'art 67 comma 5 del C.C.I.I.;**
- **35% dei crediti chirografari,** così come rappresentato nella seguente tabella:

Creditore *	Tipologia di credito	Tipologia posizione debitoria	Debito residuo €	% stralcio	Valore del debito consolidato €	% soddisfazione ipotesi piano
Banca Popolare di Milano	chirografo	prestito personale	15.675,00	65	5.486,25	35
Compass Banca S.p.A.	chirografo	carta di credito	5.088,04	65	1.780,81	35
Compass Banca S.p.A.	chirografo	prestito al consumo	1.248,00	65	436,80	35
Pitagora S.p.A.	chirografo	cessione del quinto	25.784,00	65	9.024,40	35
IBL Banca	chirografo	cessione del quinto	21.000,00	65	7.350,00	35
IBL Banca	chirografo	delegazione di pagamento	33.925,00	65	11.873,75	35
Compass Banca S.p.A.	chirografo	prestito personale	29.157,49	65	10.205,12	35
Vodafone Italia S.p.A.	chirografo	fatture telefonia	766,49	65	268,27	35
O.C.C. Camera di Commercio Bari	prededucibile	spese di procedura	5.945,28	0	5.945,28	100
Dott. Riccardo Sgaramella	privilegiato	compenso <i>advisor</i> della procedura	2.184,00	0	2.184,00	100
Totale			140.773,30		54.554,69	

* Nella tabella non è stata riportata la posizione debitoria derivante dal mutuo ipotecario per l'acquisto della casa di residenza, in quanto sarà interamente pagato alle scadenze convenute così come previsto dal piano di ammortamento originario.

Orbene, l'obiettivo primario della proposta avanzata dai ricorrenti è il superamento della crisi da sovraindebitamento, conservando la possibilità di condurre una vita familiare decorosa, mettendo a disposizione dei creditori, sotto la vigilanza del nominato professionista facente funzione di OCC, una quota parte del reddito disponibile dei coniugi Quarto/Mastrangelo, escludendo, pertanto, quanto necessario per il sostentamento familiare.

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

Come visto al precedente paragrafo n. 4.4, il reddito netto mensile disponibile dei ricorrenti al netto dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, ammonta ad € **1.433**. Tale somma rappresenta dunque la quota parte di reddito che il nucleo familiare può destinare al pagamento dei finanziamenti in corso nonché dei debiti scaduti.

Ai fini di stabilire l'esatta quota di reddito da destinare al pagamento dei debiti rientranti nel piano sopra prospettato, occorre tuttavia sottrarre dal reddito netto disponibile la rata del mutuo ipotecario pari ad € 764, che come detto non è oggetto della proposta di risanamento, così da ottenere l'importo della rata mensile da destinare al pagamento del piano, che è pari ad € 669, arrotondata ad € **670**, su base annuale corrisponde ad € 8.040 (€ 670 per 12 mesi).

Nella seguente tabella si riportano le scadenze e gli importi dei pagamenti in favore di rispettivi creditori per tutta la durata del piano di ristrutturazione, rispettando l'ordine di graduazione dei crediti.

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

1	Debito	Prestito personale del 29/06/2017 (Chirografario)	TOTALE PIANO	5.486,25	CAPITALE	0,00	950,11	950,11	950,11	950,11	950,11	735,68
	Creditore	BANCA POPOLARE DI MILANO	N. RATE	70	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debito da consolidare	5.486,25 €	Data prima rata	31/01/2024	TOTALE RATA	0,00	950,11	950,11	950,11	950,11	950,11	735,68
2	Debito	Carta di credito n.20467503 del 18/07/2019 (Chirografario)	TOTALE PIANO	1.780,81	CAPITALE	0,00	308,40	308,40	308,40	308,40	308,40	238,80
	Creditore	COMPASS BANCA SPA	N. RATE	70	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debito da consolidare	1.780,81 €	Data prima rata	31/01/2024	TOTALE RATA	0,00	308,40	308,40	308,40	308,40	308,40	238,80
3	Debito	Prestito al consumo del 06/09/2019 (Chirografario)	TOTALE PIANO	436,80	CAPITALE	0,00	75,65	75,65	75,65	75,65	75,65	58,57
	Creditore	COMPASS BANCA SPA	N. RATE	70	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debito da consolidare	436,80 €	Data prima rata	31/01/2024	TOTALE RATA	0,00	75,65	75,65	75,65	75,65	75,65	58,57
4	Debito	Cessione del quinto dello stipendio del 12/09/2019 (Chirografario)	TOTALE PIANO	9.024,40	CAPITALE	0,00	1.562,85	1.562,85	1.562,85	1.562,85	1.562,85	1.210,13
	Creditore	PITAGORA SPA	N. RATE	70	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debito da consolidare	9.024,40 €	Data prima rata	31/01/2024	TOTALE RATA	0,00	1.562,85	1.562,85	1.562,85	1.562,85	1.562,85	1.210,13
5	Debito	Cessione del quinto dello stipendio del 31/03/2021 (Chirografario)	TOTALE PIANO	7.350,00	CAPITALE	0,00	1.272,88	1.272,88	1.272,88	1.272,88	1.272,88	985,60
	Creditore	IBL BANCA SPA	N. RATE	70	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debito da consolidare	7.350,00 €	Data prima rata	31/01/2024	TOTALE RATA	0,00	1.272,88	1.272,88	1.272,88	1.272,88	1.272,88	985,60
6	Debito	Delegazione di pagamento del 22/09/2021 (Chirografario)	TOTALE PIANO	11.873,75	CAPITALE	0,00	2.056,31	2.056,31	2.056,31	2.056,31	2.056,31	1.592,21
	Creditore	IBL BANCA SPA	N. RATE	70	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debito da consolidare	11.873,75 €	Data prima rata	31/01/2024	TOTALE RATA	0,00	2.056,31	2.056,31	2.056,31	2.056,31	2.056,31	1.592,21
7	Debito	Prestito personale del 21/02/2022 (Chirografario)	TOTALE PIANO	10.205,12	CAPITALE	0,00	1.767,33	1.767,33	1.767,33	1.767,33	1.767,33	1.368,45
	Creditore	COMPASS BANCA SPA	N. RATE	70	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debito da consolidare	10.205,12 €	Data prima rata	31/01/2024	TOTALE RATA	0,00	1.767,33	1.767,33	1.767,33	1.767,33	1.767,33	1.368,45
8	Debito	Fatture telefonia (Chirografario)	TOTALE PIANO	268,27	CAPITALE	0,00	46,46	46,46	46,46	46,46	46,46	35,97
	Creditore	VODAFONE ITALIA SPA	N. RATE	70	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debito da consolidare	268,27 €	Data prima rata	31/01/2024	TOTALE RATA	0,00	46,46	46,46	46,46	46,46	46,46	35,97
9	Debito	Spese di procedura (Prededucibile) (*)	TOTALE PIANO	5.945,28	CAPITALE	5.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditore	O.C.C. CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	N. RATE	12	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debito da consolidare	5.945,28 €	Data prima rata	31/01/2024	TOTALE RATA	5.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Debito	Advisor della procedura (Privilegiato)	TOTALE PIANO	2.184,00	CAPITALE	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditore	DOTT. RICCARDO SGARAMELLA	N. RATE	12	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debito da consolidare	2.184,00 €	Data prima rata	31/01/2023	TOTALE RATA	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debito consolidato	54.554,69 €		TOTALE RATA ANNUALE			8.129,28	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	6.225,41
				TOTALE RATA MENSILE			677,44	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00

(*) L'intero compenso in favore dell'O.C.C. (credito prededucibile) sarà accantonato mensilmente nel primo anno (il 2023) e corrisposto al termine del piano (ex art. 71 del CCII).

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

Come riportato nello schema precedente, il piano prevede l'accantonamento dell'intero pagamento del credito prededucibile (compenso dell'O.C.C.) nel primo anno (il **2023**) che sarà corrisposto al professionista al termine della procedura ai sensi dell'art. 71 CCII, l'intero pagamento del credito privilegiato (compenso *advisor*) sempre nel primo anno (2023), mediante n. 12 rate complessive da € **677,44** ciascuna, mentre, a partire dal secondo anno (il **2024**) quelli chirografari con il pagamento di n. 70 rate, di cui le prime n. 69 da € **670** e l'ultima di € **195,41**, tutte ripartite in proporzione a ciascun debito. In particolare per ciascuna posizione debitoria le rate calcolate sono le seguenti:

Crediti chirografari	N. rate	Anno	Rata mensile €	Ultima rata €	Totale restituito
Banca Popolare di Milano	69	2024	79,18	23,09	5.486,25
Compass Banca S.p.A.	69	2024	25,70	7,50	1.780,81
Compass Banca S.p.A.	69	2024	6,30	1,84	436,80
Pitagora S.p.A.	69	2024	130,24	37,98	9.024,40
IBL Banca	69	2024	106,07	30,94	7.350,00
IBL Banca	69	2024	171,36	49,98	11.873,75
Compass Banca S.p.A.	69	2024	147,28	42,95	10.205,12
Vodafone Italia S.p.A.	69	2024	3,87	1,13	268,27
Totale			670,00	195,41	46.425,41
Crediti prededucibili					
O.C.C. Camera di Commercio Bari	12	2023	495,44		5.945,28
Crediti privilegiati					
Dott. Riccardo Sgaramella	12	2023	182,00		2.184,00
Totale			677,44		8.129,28

In merito alle posizioni creditorie vantate dalla Pitagora e IBL Banca aventi ad oggetto finanziamenti concessi mediante la cessione del quinto dello stipendio, si precisa che sono anch'esse falcidiabili così come previsto dall'art. 67 co. 3 del C.C.I.I. *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio”*.

7. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Con l'entrata in vigore del CCII la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria è rimessa al giudice così come previsto dall'art. 70

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

comma 9: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”*.

Ebbene, la somma messa a disposizione dagli istanti in favore dei creditori chirografari è certamente superiore a quella che ciascuno creditore otterrebbe nel caso decidesse di intraprendere un’azione individuale per il recupero del proprio credito. Infatti, in caso di pignoramento del quinto dello stipendio (ex art. 543 c.p.c.) la somma massima mensile ricavabile dal creditore procedente sarebbe pari a circa € 545,00, di cui € 225 circa dallo stipendio del signor Quarto, tenendo conto dell’impignorabilità dell’assegno di mantenimento pari ad € 217 destinato alla figlia, ed € 320 circa dallo stipendio della signora Mastrangelo.

In tal caso, occorre inoltre considerare che l’eventuale azione di pignoramento dello stipendio non garantirebbe un equo soddisfacimento di tutti i creditori degli istanti, diversamente da quanto previsto nel presente piano, dal momento che l’eventuale somma ricavabile dall’azione esecutiva andrebbe interamente a favore del solo creditore procedente, con la conseguenza che tutti gli altri creditori non potranno far altro che accodarsi e vedere soddisfatte le loro pretese solo dopo diversi anni.

Riguardo agli immobili di proprietà dei coniugi, come già detto, va considerato che sull’immobile principale (cointestato al 50% e adibito a casa coniugale) insiste l’ipoteca di primo grado di Che Banca! S.p.a., per un valore pari al doppio dell’importo del mutuo concesso, ovvero pari ad € 326.000, pertanto per i creditori chirografari non vi è alcuna possibilità di rivalersi su tale bene. Con riguardo, invece, alla quota indivisa (pari ad 1/2) dell’immobile sito in Molfetta di proprietà della signora Mastrangelo, il presunto valore realizzabile a seguito dell’esperimento di un’eventuale procedura esecutiva immobiliare, al netto di tutte le spese a carico dei procedenti, garantirebbe una percentuale di soddisfacimento della massa creditoria inferiore a quella prevista nell’ambito del citato piano (35%), considerando che l’attuale valore della quota di proprietà (secondo le quotazioni OMI) è pari a circa € 40.000 (rappresentativo di circa il 30% della massa creditoria, senza considerare le spese di procedura). Peraltro, la

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

somma ricavabile dalla procedura sarebbe distribuita solo al termine della procedura esecutiva e non prima di 5/6 anni, in considerazione sia delle azioni necessarie per il conseguimento del titolo esecutivo da parte dei creditori sia di un probabile giudizio di divisione che si instaurerebbe nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare per via della comproprietà del bene.

Per completezza, volendo anche determinare il valore “nominale” del diritto di usufrutto posseduto dal sig. Quarto relativamente all'immobile di Rodi Garganico (vedi pag. 11), stando alle quotazioni OMI del predetto immobile e applicando i coefficienti di legge previsti per il calcolo (età e tasso legale) si ottiene la somma di € 38.000. Tuttavia, occorre evidenziare che la reale possibilità che un creditore intraprenda un'azione legale al fine di pignorare tale diritto di usufrutto, avente ad oggetto una casa di modesto valore, non locata, e con caratteristiche di “casa vacanze” quindi locabile per i soli mesi estivi, risulta veramente remota.

Infine, si ritiene sussistano le circostanze di cui alla disposizione contenuta nell'art. 69 comma 2 del CCII ove è previsto che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*, così come emerge chiaramente dall'analisi contenuta nel paragrafo n. 4.5 (Rapporto rata reddito e merito creditizio).

8. Conclusioni

Di seguito si riportano i principali dati e informazioni del presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A - Reddito mensile (al netto dell'assegno di mantenimento di € 217)	€ 3.243
B - Spese mensili	€ 1.810

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	€ 2.155	€ 1.434*
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	66,45%	20,65%
Reddito mensile per spese (A-C)	€ 1.088	€ 1.809

* L'importo delle rate mensili si ottiene sommando la rata del piano pari ad € 670 con la rata del mutuo ipotecario di € 764.

Come si evince dalle tabelle, a margine del suesposto piano di ristrutturazione dei debiti, le rate mensili post omologa del piano si attestano su un valore pari al 20,65% della capacità reddituale netta del debitore, in linea rispetto ai sopracitati principi di meritevolezza e di sostenibilità finanziaria, garantendo agli istanti un reddito netto disponibile pari € 1.810 per il soddisfacimento dei fabbisogni familiari e il mantenimento di un dignitoso tenore di vita.

Infine, all'omologazione del presente piano, i coniugi Quarto – Mastrangelo acconsentono che sia loro inibita la sottoscrizione di qualsiasi strumento creditizio e finanziario di pagamento (es. carte di credito e/o di debito), e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano.

Bari, 4 novembre 2022

I debitori istanti

– Alessandra Mastrangelo –

– Giovanni Ivan Quarto –

L'Advisor

– Dott. Riccardo Sgaramella –

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bari;
2. provvedimento di nomina del Gestore della Crisi Dott.ssa Lucia De Cosmo;
3. intimazione di pagamento e costituzione in mora della Banca Popolare di Milano del 07.06.2021;
4. contratto di mutuo ipotecario concesso dall'Istituto di credito Che Banca! S.p.A in data 22.03.2018;
5. estratto conto della Compass Banca S.p.A. relativo al fido concesso in data 18.07.2019;
6. contratto sottoscritto con la Compass Banca S.p.A. per la concessione di un prestito al consumo per l'acquisto di un materasso ortopedico stipulato in data 06.09.2019 + fattura e prescrizione A.S.L. Bari;
7. contratto sottoscritto con la società finanziaria Pitagora S.p.A. per la concessione di un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 12.09.2019;
8. conteggio estintivo del finanziamento (n. 258838) con cessione del quinto dello stipendio contratto con la finanziaria Pitagora S.p.A. nel mese di ottobre del 2015;
9. contratto sottoscritto con l'istituto di credito IBL Banca per la concessione un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 31.03.2021;
10. contratto sottoscritto con l'istituto di credito IBL Banca per la concessione di un mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento stipulato in data 22.09.2021;
11. comunicazione relativa al finanziamento (ctr. n. 263804) con delega di pagamento stipulato con la finanziaria Pitagora Spa nel febbraio 2016 ed estinto anticipatamente;
12. contratto di finanziamento concesso dalla Compass Banca S.p.A. stipulato in data 21.02.2022;
13. comunicazione della società di recupero crediti Selecta Digital S.p.A. per conto della Vodafone Italia Spa del 14.09.2022;
14. preventivo di spesa emesso dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Bari sottoscritto in data 30.05.2022 con la Dott.ssa Lucia De Cosmo;
15. mandato professionale per il conferimento di assistenza nella presentazione della procedura di sovraindebitamento sottoscritto in data 11.05.2022 con il dott. Riccardo Sgaramella;

Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

16. visura catastale dell'immobile dei coniugi di residenza sito in Bitritto (BA);
17. visura catastale dell'immobile di proprietà (50%) della sig.ra Mastrangelo sito in Molfetta (BA);
18. contratto di locazione immobile sito in Molfetta stipulato in data 01.09.2021;
19. visura storica delle autovetture di proprietà dei coniugi;
20. estratto del conto corrente cointestato Che Bacna! Spa al 30.09.2022;
21. decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Bari in data 17.11.2004 (R.G. spec. n. 11649/2004);
22. atto notarile del 13.04.2010 per il trasferimento, a titolo gratuito, della nuda proprietà dell'immobile sito in Rodi Garganico (FG);
23. atto notarile del 31.10.2019 relativo alla vendita dell'immobile sito a Bari ereditato dal defunto padre del sig. Quarto;
24. spese sostenute per la vendita dell'immobile ereditato;
25. quietanza liberatoria rilasciata dalla Findomestic Banca S.p.a. per estinzione anticipata del finanziamento + ricevuta bancaria del bonifico;
26. ricevuta bancaria relativa al bonifico eseguito in favore della Compass Banca S.p.a. per estinzione anticipata debito della carta di debito revolving n. 41636539687072;
27. n. 2 ricevute bancarie relative ai bonifici eseguito in favore del condominio dell'immobile sito in Bitritto;
28. conteggio estintivo della Opel Financial Services + contabile di pagamento del bonifico eseguito in data 25.02.2022;
29. mod. 730/2022 (anno d'imposta 2021) del sig. Quarto Giovanni;
30. mod. 730/2022 (anno d'imposta 2021) della sig.ra Alessandra Mastrangelo;
31. comunicazione del 12.01.2022 della Banca d'Italia avente ad oggetto "*Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione. Profili di rischio e linee di vigilanza*";
32. n. 2 fatture del 30.10.20212 relative a prestazioni odontoiatriche eseguite presso la Dental Care One sita in Albania.